



TRASPARENZA ONLINE DELLA P.A. E PRIVACY

LINEE GUIDA GENERALI

La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e le sue successive modificazioni (cd. decreto trasparenza), ha riordinato la normativa esistente – anche innovandola – fornendo così una disciplina unitaria della trasparenza amministrativa.

Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

1. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Le linee guida del Garante distinguono gli obblighi di pubblicazione in due categorie: obblighi per finalità di trasparenza (previsti dal decreto trasparenza) e obblighi di pubblicazione per altre finalità (contenuti in altre disposizioni di settore non riconducibili a finalità di trasparenza, come le pubblicazioni matrimoniali).

1.1 Obblighi per finalità di trasparenza

Riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Comprendono, ad esempio:

- I dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione;
- I dati sull'articolazione degli uffici, sulle competenze e sulle risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale;
- I nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- L'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione (es. mediante organigramma);
- L'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi.

1.2 Obblighi per altre finalità di pubblicità

Riguardano finalità diverse dalla trasparenza, come quelli che prevedono la pubblicità legale di determinati atti amministrativi. Esempi:

- Pubblicazioni ufficiali dello Stato;

- Pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali;
- Pubblicazioni matrimoniali;
- Pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome;
- Comunicazione di avviso di deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili.

In queste ipotesi non si applicano le specifiche previsioni del decreto trasparenza relative all'accesso civico, all'indicizzazione nei motori di ricerca, al riutilizzo, alla durata dell'obbligo di permanenza sul web di 5 anni e alla trasposizione in archivio.

2. SUGGERIMENTI OPERATIVI

Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

Se i dati sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

Pertanto, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web, la P.A. deve:

- Individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
- Verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;
- Sottrarre all'indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente.

È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

Per anonimizzare un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

3. DURATA DELLA PUBBLICAZIONE

Il decreto trasparenza pone un termine generale di mantenimento online delle informazioni pari a 5 anni. Le eccezioni previste sono le seguenti:

- Gli atti che producono ancorai loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es. informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A., che vengono aggiornati e possono restare online oltre i cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato);
- I dati riguardanti titolari di incarichi politici, dirigenti, consulenti e collaboratori, che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla scadenza dell'incarico;

- I dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di privacy.

In ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per i quali i dati sono stati resi pubblici, gli stessi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

Obblighi di pubblicazione specifici

Le linee guida fanno riferimento ai seguenti obblighi di pubblicazione specifici:

- Curricula professionali (ad esempio, dei titolari di incarichi di indirizzo politico o amministrativi di vertice), nei limiti dei dati pertinenti alle finalità di trasparenza perseguite;
- Dichiarazioni dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari, sempre nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e delle previsioni a tutela dei dati sensibili;
- Compensi di alcuni soggetti (es. titolari di incarichi amministrativi di vertice), evitando di pubblicare la versione integrale dei documenti contabili e fiscali o dati eccedenti (ad esempio, recapiti individuali e coordinate bancarie utilizzate per effettuare pagamenti);
- Provvedimenti amministrativi (es. concorsi e prove selettive);
- Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e l'elenco dei soggetti beneficiari, non possono essere pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare; le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati; i dati eccedenti o non pertinenti.

4. ALBO PRETORIO ONLINE

La normativa di riferimento per l'albo pretorio è quella di settore (d.lgs. n. 267/2000 e successive disposizioni), non il decreto trasparenza. Nelle Linee guida il Garante ha ribadito che:

- La diffusione di dati personali nell'albo pretorio online è lecita solo se prevista da una specifica norma di legge o di regolamento;
- Occorre far riferimento in ogni caso al principio di pertinenza e non eccedenza, con particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari (con la necessità di agire nel rispetto dei propri regolamenti e il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute);
- La diffusione dei dati personali è corretta entro i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento, o in mancanza di indicazioni, fino al raggiungimento dello scopo per cui l'atto è stato adottato e i dati resi pubblici;
- Occorre evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell'albo pretorio online.

5. INDICIZZAZIONE DEI DATI

L'obbligo di sottrarre dati all'indicizzazione riguarda esclusivamente i dati tassativamente individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza, con esclusione degli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per finalità di pubblicità (es. pubblicazioni matrimoniali, pubblicazioni sull'albo pretorio degli enti locali).

Sono espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari.

Fonte: FAQ Trasparenza amministrativa – Garante per la Protezione dei Dati Personali

<https://www.garanteprivacy.it/temi/pubblica-amministrazione-e-trasparenza/trasparenza-amministrativa>